

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI  
VERBALE N. 1 – 2019**

**VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA DEL 02/12/2019**

Il giorno 02 Dicembre alle ore 22:30 presso "DLF" di Via Sacchi 63 a Torino si è svolta in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata in data 10/10/2019 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione nuovo Statuto e Modifica denominazione sociale
2. Delibera volontari ai sensi del Dlgs 177/2017 art 17
3. Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo stagione 2018/19
4. Presentazione ed approvazione rendiconto preventivo stagione 2019/20
5. Progetti futuri
6. Varie ed eventuali

**1. Adozione nuovo Statuto e modifica denominazione sociale.**

Il testo dello statuto da adottare era stato pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Dei ns. 708 associati sono presenti n° 24 soci tra i quali n° 1 in rappresentanza di altri 1 soci, per un totale complessivo di n° 24 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione Sig. Stefano Tertulliani assume la presidenza dell'Assemblea e propone alla stessa assemblea che la Sig.ra Marta Lassandro svolga le funzioni di segretario verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci che hanno avuto modo di consultarlo sul sito internet dell'associazione.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017 prorogato al 30 giugno 2020), modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 7 Dicembre 2017 al numero 84 decreto 0000522.

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS." Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano. Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale A.s.d. Dusty Jazz A.p.s. che viene approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato. La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto. Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Torino entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

**A.S.D. DUSTY JAZZ**

Strada Leone Fontana 17 – 10133 Torino – C.F. 97770800015

Tel: +39 331 7722219 Mail: [info@dustyjazz.com](mailto:info@dustyjazz.com) [www.dustyjazz.com](http://www.dustyjazz.com)

## 2. Delibera volontari ai sensi del Dlgs 117/2017 art 17

A seguito di quanto previsto dal Dlgs 117/2017 art 17/18 del Codice Terzo Settore le APS dovranno avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati che dovrà essere gratuita e con il solo eventuale riconoscimento del rimborso delle spese, provvedendo inoltre all'istituzione del registro dei volontari che svolgono attività non occasionale e ad assicurarli. A tal fine si delibera al fine di favorire e garantire l'attività volontaria dei soci questa potrà realizzarsi per tutte le attività promosse dall'associazione compresa l'attività dell'organo amministrativo e per la stessa per i soci che dichiareranno la propria disponibilità mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, sarà prevista l'iscrizione nell'apposito Registro dei Volontari e la stipula delle polizze assicurative previste dall'art 18 del Dlgs 117/2017. Per il riconoscimento di eventuali rimborsi spese questi potranno essere previsti unicamente ai sensi dell'Art.17 del dlgs 117/2017 e a tal fine viene proposto un regolamento, che si allega al presente verbale, che ne regola qualità ed entità dei rimborsi stessi. L'associazione, se necessario, potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## 3. Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo stagione 2018/19

## 4. Presentazione ed approvazione rendiconto preventivo stagione 2019/20

Il rendiconto consuntivo, con entrate pari a € 305.348,09, e uscite pari a € 257.836,31, prevede chiusura con un risultato di gestione attivo pari a € 47.511,78. Risultano però in questa stagione entrate pari a € 10.360,15, relative ad evento le cui spese cadranno nella stagione successiva; ed invece uscite pari a € 7.022,26 vengono saldate ad inizio stagione successiva ma ancora relative all'esercizio appena concluso. Ne deriva una chiusura di gestione reale pari a € 30.129,37, con un incremento di circa € 6.800,00 rispetto alla chiusura del rendiconto dell'anno precedente, dovuta principalmente alle attività di formazione alla danza swing. L'avanzo di gestione è da destinare a tre progetti dell'associazione: la collaborazione con insegnante straniero, il nuovo evento School Day Festival, la ricerca e la sistemazione di una sede associativa. Il rendiconto preventivo con entrate pari a € 302.511,78 e uscite pari a € 301.500,00 e disavanzo pari a € 1011,00. Dopo ampio dibattito, entrambi i rendiconti vengono approvati all'unanimità.

## 5. Progetti futuri

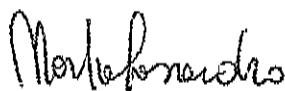
E' stato chiesto un feedback agli Associati in merito alle attività svolte dall'Associazione e il Consiglio Direttivo ha preso nota di tutti gli spunti interessanti che ne sono derivati. Il Presidente ci ha poi illustrato l'andamento dei due Festival organizzati dall'Associazione, School Days Festival il 13-14-15 Dicembre e Swing Train Festival il 27-28-29 Marzo 2020

## 6. Varie ed eventuali

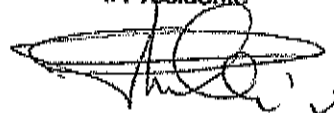
E' stato inoltre reso noto agli Associati la decisione di Anna Quarenghi, Consigliere, di lasciare il Consiglio Direttivo a far data dal 01/01/2020, per potersi così dedicare ad una Sua attività in proprio.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 23:45 dichiara sciolta l'odierna seduta previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



A.S.D. DUSTY JAZZ

Strada Leone Fontana 17 - 10133 Torino - C.F. 97770800015

Tel: +39 331 7722219 Mail: [info@dustyjazz.com](mailto:info@dustyjazz.com) [www.dustyjazz.com](http://www.dustyjazz.com)

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate

1967 ZONE FISCALI DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

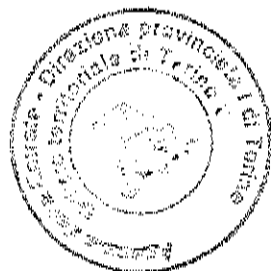
- 6 DIC. 2019 *1371*

VISITATO *✓*

€ *ESENTE*

di cui per diritti *✓*

IL DIRETTORE



IL FUNZIONARIO

*[Signature]*



# **Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "ASD DUSTY JAZZ APS"**

## **Titolo I Costituzione, Finalità, Durata**

### **Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede.**

È costituita con sede in Torino (TO) Strada Leone Fontana n.17/5, un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "ASD DUSTY JAZZ APS". Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio.

### **Art. 2 Finalità**

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare:

- di promuovere, divulgare, diffondere la disciplina e la cultura della Swing Era in ogni sua forma, in particolare delle danze e della musica Swing e Jazz delle origini.
- di svolgere una funzione salustica e ricreativa nei confronti dei cittadini di tutte le età, di creare situazioni di inclusione sociale, e/o di integrazione tra i popoli.
- di farsi promotrice dei rapporti umani attraverso l'educazione alla socialità, alla buona comunicazione o alla non violenza per una cultura basata sulla tolleranza e la pace tra i popoli;
- di favorire la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con altre associazioni, volte a sviluppare la sportività, la socialità e il benessere dei propri soci e dei cittadini in genere.
- di sviluppare, promuovere e organizzare l'attività sportiva dilettantistica di danza sportiva e in particolare dei balli legati alla cultura swing e jazz delle origini come titolo di esempio il Lindy Hop, lo Swing, il Charleston, il Jazz Roots, LA Tap dance; a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire e organizzare gare, eventi e manifestazioni;
- di istituire corsi di formazione, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

### **Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto

## **Titolo II Attività esercitate**

### **Art. 4 Le attività dell'Associazione**

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

Attività sportiva dilettantistica e altra attività di interesse generale;

Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

Attività di raccolta fondi

### **Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività nello sport della Danza Sportiva, e più specificatamente nelle seguenti discipline di Danze Internazionali e Danze Coreografiche: Danze Jazz, Lindy Hop, Charleston Swing Dance, Tap Dance, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L'Associazione, inoltre, esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

l) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

1) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;  
2) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Attività che potranno realizzarsi anche attraverso l'organizzazione di:

- corsi, seminari, workshop, spettacoli, eventi e manifestazioni, conferenze, convegni, festival, viaggi, ricerche interdisciplinari inerenti le danze sportive e sociali sopracitate nelle loro molteplici espressioni ed in particolare per promuovere la disciplina e la cultura dello swing;
  - la partecipazione a gare, tornei e campionati, così come indire e organizzare gare, eventi, festival e manifestazioni;
  - istituire corsi di formazione all'insegnamento, realizzando ogni attività e iniziativa utile alla diffusione della pratica dello sport
  - realizzare laboratori e seminari di approfondimento e artigianato legati alla moda, alla cultura ed al costume vintage
- Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali; centri di incontro e di ricreazione; propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- in quanto affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;
- può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

#### **Art. 7 Attività di raccolta fondi**

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 Gestione delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statuarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

#### **Art. 9 Apporto dei volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Titolo III Funzionamento**

#### **Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 dicembre e comunque depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

#### **Art. 11 Informativa sociale**

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

#### **Art.12 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dai fondi di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

#### **Art.13 Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

#### **Art.14 Libri sociali**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre

si ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;  
f) a rinviare la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

#### **Art. 19 Perdita della qualifica di associato**

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
  - b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
  - c) per decesso;
  - d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
  - e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.
- L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

### **Titolo V Organi dell'Associazione**

#### **Art. 20 Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea Sociale;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

#### **Art. 21 L'Assemblea Sociale**

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 dicembre. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

approva entro il 30 Dicembre di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due

Le copie delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art.15 Revisione legale dei Conti**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO IV I Soci**

#### **Art.16 Adesione all'Associazione**

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o altro componente del direttivo, a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

#### **Art. 17 Diritti dei soci**

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

#### **Art.18 Doveri dei soci**

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività

dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

#### **Art. 22 Il Consiglio Direttivo**

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;

assegna gli incarichi di lavoro;

approva i programmi di Attività;

approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice

presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione,

nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;

delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In

via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo

Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente

stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15

giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta

la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese

a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio

direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del

Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte

nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di

interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina

facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 23 Il Presidente**

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria

amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone

al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispongono per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e

l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non

attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne

assume tutti i poteri.

#### **Art. 24 L'Organo di Controllo**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel

non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

#### **Parte VI Disposizioni varie e finali**

##### **Art. 25 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche**

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affidarsi.

##### **Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

##### **Art. 27 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

##### **Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

##### **Art. 29 Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

##### **Norma transitoria.**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.